

2366/17

SENTENZA n. **2366/2017**

N. 1908/2016 R.G.T.

N. 2452/2015 R.G.N.R.

TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Penale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Data deposito

23 settembre 2017

Il Tribunale di SALERNO – Seconda Sezione Penale –
composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Lucia CASALE *Presidente Est.*

Il Cancelliere

Dott. Ennio TRIVELLI *Giudice Est.*

Dott.ssa Ginevra PICCIRILLO G.O.P.

Data Irrevocabilità

Alla pubblica udienza del **12 settembre 2017**, con l'intervento del
Pubblico Ministero Dott. Vittorio SANTORO e con l'assistenza del
Cancelliere Gerarda AULETTA, ha pronunciato e pubblicato,
mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Fatta comunicazione ai
sensi della legge 1058/47

Nei confronti di:

PINTO Francesco Antonio, nato a CORIGLIANO CALABRO
l'1.5.1949, elettivamente domiciliato a SALERNO Via Fieravecchia
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Francesco FORMICHELLA.

LIBERO PRESENTE;

Campione penale

n. _____

Difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore SISCA (nominato in data
2.9.2016, con revoca del precedente difensore).

IMPUTATO

Scheda redatta il

Del reato p. e p. dall'art. 323, 81 cpv. c.p. perché PINTO
Francesco Antonio, in qualità di Giudice di Pace Coordinatore
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione
di norme di legge (art. 97 Cost. art. 3, 124, 134, 135 c.p.p.) ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un

Visto al P.G. in data

Il Presidente
Lucia CASALE

prossimo congiunto, con provvedimento n. 5/2015 del 17.1.2015 di autorizzazione della Dott.ssa Alessandra PINTO, sua figlia, non avente alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, a svolgere le funzioni di cancelliere per l'udienza civile del 17.1.2015 e con provvedimento n. 6/2015 di autorizzazione della Dott.ssa Alessandra PINTO a svolgere le funzioni di cancelliere per l'udienza penale del 24.1.2015, intenzionalmente procurava a sé e alla figlia Dott.ssa Alessandra PINTO un ingiusto vantaggio e un danno ingiusto allo svolgimento dell'attività giurisdizionale con rischio di nullità di tutti gli atti posti in essere. In Montalto Uffugo, il 17.1.2015 e il 24.1.2015.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

La Difesa dell'imputato ha chiesto emettersi sentenza di assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste; in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso all'esito dell'udienza preliminare del 5.5.2016, Francesco Antonio PINTO era rinviato al giudizio di questo Tribunale, in composizione collegiale per l'udienza del 29.9.2016, chiamato a rispondere del delitto di abuso d'ufficio continuato, prospettato come da lui commesso con atti del 17.1.2015 e del 24.1.2015 assunti nella veste di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (in provincia di COSENZA).

All'udienza del 29.9.2016, l'imputato – che con atto del 2.9.2016 aveva nominato quale nuovo difensore di fiducia l'Avv. Salvatore Sisca, presente, revocava il precedente difensore Avv. Formichella. Tale revoca non era però estesa all'elezione di domicilio presso quest'ultimo professionista compiuta dal PINTO in sede di indagini preliminari, con conseguente persistente efficacia della pregressa elezione (cfr. al riguardo Cass. 19291/2013 Sez. V, secondo cui *la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi*



il Presidente
Dott.ssa Lucia CAIALE


diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra: trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta. La sentenza richiama i precedenti costituiti da. Cass, sez. 2, 06/05/2003, n. 25652; M.; Cass., sez. 5, 05/11/2004, n. 2244,, rv. 230455). Il principio è stato ribadito, in tempi anche recentissimi, dalla Suprema Corte in tema di rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31969 del 02/07/2015, Rv. 264234; Cass. Sez. 2, sentenza n. 3859/2016 dep. 26.1.2017).

Alla presenza dell'imputato e del suo nuovo difensore di fiducia, si instaurava la fase delle questioni preliminari. Venivano rigettate una serie di eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato, come da ordinanza da intendersi qui richiamata. Era altresì rigettata, allo stato, la richiesta difensiva di emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p. sul presupposto della natura "impossibile" del reato contestato. Si rinviava, poi, all'udienza del 12.1.2017 per le richieste istruttorie.

All'udienza del 12.1.2017, mutata la composizione del Collegio, presente l'imputato, presente l'Avv. Alessandra Pinto, in sostituzione dell'Avv. Salvatore Sisca, si dava preliminarmente atto che in data 10.1.2017 era pervenuta tramite posta elettronica certificata memoria dell'imputato con la quale questi rappresentava che nonostante il contestuale impegno professionale del difensore di fiducia avrebbe presenziato all'udienza provvedendo alla nomina di altro difensore.

In tale memoria l'imputato dichiarava di "non aderire alla lettura degli atti"; poi per un verso insisteva per la declaratoria di non doversi procedere per la mancanza della persona offesa del reato, nonchè per l'archiviazione della sua posizione, in sede disciplinare, da parte del C.S.M; per l'altro verso sollevava nuovamente le eccezioni di nullità già formulate nella sessione del 29.9.2016.

Nel corso dell'udienza, il PINTO e il suo difensore si riportavano alla memoria e alle eccezioni sollevate, che il Tribunale reputava precluse alla luce del già

Il Presidente
ANDREA CASALE

intervenuto superamento della fase delle questioni preliminari derivante dal precedente rinvio e dalla irrilevanza sul punto del mutamento della composizione del collegio, nel solco dell'interpretazione dell'art. 525 c.p.p. fornita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sezz. UU 15.1.1999 n. 2, Iannasso).

Di seguito, le parti formulavano le richieste di prova orale e documentale, sulle quali il Tribunale rendeva l'ordinanza ammissiva (alla cui lettura può in questa sede rinviarsi), secondo i canoni di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., con espressa salvezza di diversi provvedimenti nel corso della dinamica dibattimentale.

Alla successiva udienza del 4.5.2017, assente l'imputato, l'adesione all'astensione indetta dall'Unione Camere Penali Italiane per i giorni 2-5 maggio 2017 del difensore di fiducia dell'imputato PINTO, fatta pervenire con reiterate note del 2 e 3 maggio 2017, stampate dalla Cancelleria in data 3 e 4 maggio 2017, perorata in udienza dal sostituto processuale dell'Avv. Sisca, da questi individuato nell'Avv. Alessandra Pinto, imponeva rinvio al 10 luglio 2017, **con sospensione dei termini di prescrizione del reato**.

Già in vista dell'udienza del 4.5.2017 l'imputato aveva fatto pervenire, sempre a mezzo posta elettronica certificata un'articolata memoria, stampata dalla Cancelleria il 28.4.2017, volta a lamentare la compressione del diritto di difesa discendente dalla pregressa ordinanza di ammissione delle prove, prospettata come anticipatoria di un giudizio sfavorevole.

Chiedeva, in ogni caso, a modifica e/o revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove pronunciata all'udienza del 12.1.2017, innanzitutto l'espunzione della documentazione proveniente dal PM, illegittimamente e ed irritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento, e la restituzione all'organo requirente; l'ammissione della prova testimoniale a discarico, *per come singolarmente capitolata e con i testi singolarmente indicati*; l'acquisizione della documentazione da lui prodotta.

All'udienza del 10.7.2017, presente l'imputato, presente l'Avv. Alessandra Pinto, sempre per delega dell'Avv. Sisca, mutata la composizione del collegio (nella sola persona del Giudice Onorario) rinnovati gli atti, l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee.

Insisteva, sul piano istruttorio, per l'ammissione di tutti i testi della lista depositata dal suo difensore, dando seguito alla nota scritta già trasmessa e sopra menzionata. Poi reiterava l'istanza ex art. 129 c.p.p.

Su tale ultima istanza, il Pubblico Ministero concordava chiedendo emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore dell'imputato a sua volta chiedeva emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine perché il fatto non costituisce reato. Il Tribunale rinviava – senza opposizioni delle parti – all'udienza del 12.9.2017, al fine di pronunciarsi complessivamente sulle richieste dell'imputato e del suo difensore, comprensive della rivisitazione delle ordinanze, anche istruttorie, già rese, e per l'analisi della questione ex art. 129 c.p.p. alla luce della sopravvenuta adesione del Pubblico Ministero.

All'udienza del 12.9.2017, presente l'imputato, presente sempre per delega dell'Avv. Sisca l'Avv. Alessandra Pinto, *in limine* il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputato si riportavano alle istanze ex art. 129 c.p.p. formulate alla precedente udienza. L'imputato rendeva, inoltre, dichiarazioni spontanee.

All'esito della conseguente camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo della presente sentenza, riservando il deposito dei motivi della decisione nel termine ordinario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Francesco Antonio PINTO avvocato e Giudice di Pace, all'epoca dei fatti per i quali si procede, svolgeva le funzioni di Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, inserito nel circondario del Tribunale di COSENZA.

L'imputazione che lo attinge è incentrata sulla emanazione da parte sua di due provvedimenti, emessi rispettivamente in data 17.1.2015 ed in data 24.1.2015 con i quali, nello svolgimento delle funzioni di coordinatore, autorizzava a svolgere le funzioni di cancelliere (nel primo caso nel corso di un'udienza civile; nel secondo caso nel corso di udienza penale) sua figlia Alessandra PINTO.

Il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato continuato ascrittogli, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, sulla base delle considerazioni che seguono.

L'art. 129 c.p.p., rubricato "obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità", al comma 1 stabilisce che "in ogni stato e grado del processo, il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d'ufficio con sentenza".

Con la norma processuale in parola, il legislatore ha inteso evitare che si pervenga

al giudizio dibattimentale ovvero che questo prosegua in presenza di situazioni nelle quali risulti con ragionevole certezza che l'imputato meriti il proscioglimento. Ciò, secondo la dottrina, avviene nei casi di sicura infondatezza dell'accusa, quando cioè gli atti offrono la prova dell'innocenza dell'accusato o la totale mancanza di elementi a carico, ma anche quando le fonti di prova acquisite risultino sicuramente inidonee ad un adeguato sviluppo probatorio nella dialettica del contraddittorio dibattimentale.

Il metro di apprezzamento che occorre utilizzare ai fini delle valutazioni ex art. 129 c.p.p., peraltro, è reso chiaro dall'espressione utilizzata dalla norma processuale la quale connette l'esito di proscioglimento ad un'operazione giudiziale "ricognitiva" (...il giudice, il quale riconosce...) dell'esistenza delle "cause di non punibilità" descritte dalla norma stessa, e cioè in pratica all'estrazione dagli atti utilizzabili di elementi chiaramente e univocamente rivelatori della innocenza dell'imputato.

Posto tale approccio metodologico, il Tribunale deve evidenziare che le istanze formulate dal PINTO rispettivamente all'udienza del 29.9.2016 e poi all'udienza del 12.1.2017, anch'esse formulate ai sensi dell'art. 129 c.p.p., erano antecedenti alla ammissione delle prove orali e, soprattutto, documentali addotte dal Pubblico Ministero e dalla difesa dell'imputato. Esse, peraltro in quella fase non condivise dal Pubblico Ministero, si parametravano dunque su un materiale assai più scarno dell'attuale, risolvendosi – in estrema sintesi – nell'invocare una pronuncia di immediato proscioglimento in relazione al solo capo di imputazione, con l'aggiunta della delibera del C.S.M. della quale si dirà in seguito, senza che fossero stati acquisiti ritualmente, e quindi leggibili ancora, neppure i provvedimenti censurati.

Per effetto, invece, della ordinanza di ammissione delle prove pronunciata all'udienza del 12.1.2017, sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento una serie di documenti, prodotti sia dal Pubblico Ministero sia dall'imputato e dalla sua difesa, dalla cui analisi emergono elementi che impongono un apprezzamento diverso, il cui esito è destinato a sbarrare il prosieguo processuale, per la sua sostanziale inutilità.

E' bene precisare, peraltro, che la prova documentale articolata dal Pubblico Ministero – della quale il PINTO ha chiesto l'espunzione dal fascicolo processuale perché irrualmente acquisita e prodotta – in realtà (come già evidenziato nell'ordinanza ex artt. 190 – 495 c.p.p. resa in data 12.1.2017) risulta del tutto legittima e rituale. Essa infatti si compendia, da un lato, nelle copie dei



provvedimenti oggetto di censura nel capo di imputazione – costituenti corpo del contestato reato -; dall'altro lato in ulteriori atti formati fuori dal procedimento penale e non in funzione di esso, chiaramente ascrivibili alla categoria dei documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p. (come il provvedimento n. 2/2015 emesso dal PINTO nella veste di G.d.P. coordinatore in data 10.1.2015; nella nota del Presidente del Tribunale Vicario del Tribunale di Cosenza n. 186/2015 del 27.1.2015 e in documentazione afferente al *curriculum vitae* della Dott.ssa Alessandra Pinto). I predetti documenti sono, dunque, certamente utilizzabili ai fini della decisione, contrariamente a quanto dedotto dal PINTO nelle reiterate richieste di rivisitazione dell'ordinanza ammissiva delle prove.

Con riferimento a quest'ultima, poi, e alle deduzioni del PINTO tese ad ottenere la "revoca e/o modifica" della citata ordinanza, a suo dire illegittimamente compressiva del diritto di difesa, è sufficiente rilevare che il diritto alla prova evocato dall'imputato deve sempre articolarsi in chiave di pertinenza con i fatti oggetto dell'imputazione (ex art. 187 c.p.p.), di guisa che quello che l'imputato ha inteso – nelle proprie note "critiche" – qualificare come un drastico taglio delle prove orali da lui articolate anticipatorio di un giudizio di condanna, costituiva esclusivamente il portato del doveroso esercizio da parte del Tribunale di una razionalizzazione della prova costituenda in relazione alle finalità di accertamento proprie del giudizio, senza pregiudizio (come espressamente chiarito dalla stessa ordinanza ammissiva) dei poteri di integrazione e di recupero consentiti dall'art. 495 c.p.p.

Sempre sul piano delle premesse di carattere processuale, deve ancora rilevarsi che l'esito decisorio ex art. 129 c.p.p. cui – in questa sede – conduce l'analisi degli atti e dei documenti acquisiti, rende ultronea la valutazione *funditus* della reiterata istanza di ammissione di tutte le prove formulata dal PINTO (in chiave di modifica dell'ordinanza resa dal Tribunale all'udienza del 12.1.2017). Si consolida, per tale via, l'esclusione della Dott.ssa (ora Avvocato) Alessandra Pinto dal novero delle prove orali articolate dalla difesa dell'imputato, con conseguente inattualità del profilo di prospettiva incompatibilità che, ove il Tribunale avesse ritenuto (nel prosieguo del giudizio) di ammettere la prefata come testimone (come richiesto dalla difesa), avrebbe senz'altro attinto la medesima, concretizzando la necessità di interventi risolutivi di una posizione di conflitto, rimasta invece solo potenziale.

2. Ciò posto, passando all'esame dei temi di merito va chiarito in via preliminare che l'ufficio coordinato dal PINTO, all'epoca dei fatti, attraversava – al pari di molti altri

il Presidente
10/01/2017
Alessandra Pinto

dislocati sul territorio nazionale – una peculiare temperie organizzativa, correlata alla soppressione di molti uffici del Giudice di Pace, e al mantenimento di altri.

E' noto infatti che con decreto legislativo del 7.9.2012 n. 156 (afferente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, uffici del giudice di pace, a norma dell'art. 1 comma 2 l. 14 settembre 2011 n. 148) veniva disposta la soppressione di un vasto elenco di uffici del Giudice di Pace, contenuto in una tabella allegata al decreto. Tra i medesimi figurava il citato ufficio di MONTALTO UFFUGO.

Peraltro, con il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto legislativo si prevedeva che entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli uffici soppressi, gli enti locali interessati, anche consorziandosi, potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, dei quali era proposta la soppressione, facendosi però integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarebbe stato messo a disposizione degli enti medesimi.

Ai sensi del successivo comma 3, il Ministero della Giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al comma 2, ed entro 12 mesi dalla scadenza del termine ivi indicato, avrebbe apportato con proprio decreto le modifiche alle tabelle degli uffici suscettibili di soppressione.

Il Ministero della Giustizia, poi, con decreto del 10 novembre 2014 emesso ai sensi del citato art. 3 d.lgs. 156/2012, manteneva, con gli oneri individuati dal comma 2 dell'art. 3 medesimo a carico degli enti richiedenti, gli uffici di pace indicati nell'elenco costituente l'allegato 1 al decreto, tra i quali figurava il citato ufficio di MONTALTO UFFUGO.

2.1. Dal quadro documentale complessivamente acquisito agli atti dell'odierno processo, emerge che nell'arco temporale in cui il PINTO adottò i due provvedimenti censurati nell'imputazione, la funzionalità dell'ufficio del Giudice di Pace da lui coordinato era significativamente minata dalla trasmigrazione ad altri uffici del personale già in servizio presso il medesimo, dipendente dal Ministero della Giustizia, e dalla concomitante individuazione, da parte dell'ente locale – Comune di MONTALTO UFFUGO – di risorse di personale da destinare all'ufficio stesso non priva di elementi di criticità.

Dalla produzione documentale articolata dal Pubblico Ministero risulta che con provvedimento n. 3/2015 avente ad oggetto "autorizzazione alla Dott.ssa

Il Presidente
Luciano
Mancini

Alessandra Pinto a svolgere funzioni di Cancelliere per l'udienza civile del 10.1.2015" l'odierno imputato, nella veste di Giudice di Pace Coordinatore, emanava la citata autorizzazione.

Essa, indirizzata alla stessa Alessandra PINTO, e per quanto di competenza al Presidente del Tribunale di COSENZA e al Comune di MONTALTO UFFUGO, si fondava sui seguenti presupposti:

"preso atto del provvedimento del Sig. Sindaco del Comune di Montalto Uffugo del 9.1.2015, relativamente alla disponibilità di n. 3 unità operative destinate all'ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo a far data dal 10.1.2015;

-rilevato che dal 22.12.2014 l'Ufficio è stato chiuso fino alla data del 9.1.2015;

- rilevato, inoltre, che è stata fissata tabellarmente udienza civile per la data del 10.1.2015;

- rilevato, altresì, che il personale disponibile, indicato dal Sindaco, non è idoneo a svolgere le funzioni di Cancelliere (Barbetta Remo ha comunicato, anche al Sig. Presidente del Tribunale, la propria indisponibilità a svolgere le funzioni di Cancelliere – Fullone Gianpaolo non ha titolo o esperienza specifica – Ponissi Carlo, alla data odierna del 10.1.2015, è al primo giorno di servizio);

- rilevato, infine, che presta servizio volontario di Cancelliere la Dott.ssa Alessandra Pinto, a far data ininterrottamente dal 2005 fino all'attualità, con preparazione degli atti prodromici e successivi alle udienze civili e penali trattate, nonché assistenza e verbalizzazione d'udienza, per come risulta agli atti di questo ufficio".

In pari data (prot. n. 2/2015) lo stesso PINTO, nella ridetta qualità, emetteva ordine di servizio con il quale, facendo riferimento al citato provvedimento del Sindaco; alla chiusura dell'ufficio dal 22.12.2014 al 9.1.2015; nonché alla "permanenza del provvedimento del Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza di utilizzo temporaneo del Segretario Comunale, Dott.ssa Virginia Milano, a svolgere le funzioni di Cancelliere, in assenza della figura allora mancante nell'organico, disponeva che la Milano svolgesse *temporaneamente* le funzioni di Cancelliere presso l'ufficio del Giudice di Pace, investendola in particolare degli adempimenti della chiusura contabile e statistica di fine anno e di ogni altro adempimento utile al rituale e regolare funzionamento dell'ufficio.

Poi, con provvedimento prot. 6/2015, del 24.1.2015 (avente ad oggetto: *autorizzazione della Dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere funzioni di Cancelliere per l'udienza penale del 24.1.2015*) l'imputato, nella citata qualità e in relazione alla



indicazione dei presupposti già sunteggiati nel provvedimento prot. 3/2015 (con la specificazione, in questo caso, che il dipendente comunale Ponissi, al pari del Fullone, non aveva titolo o esperienza specifica), autorizzava la Dott.ssa Alessandra Pinto ad espletare le funzioni di Cancelliere nel corso dell'udienza penale del 24.1.2015.

2.2. Non è contestato, ed è indubitabile, che Alessandra PINTO sia la figlia dell'odierno imputato.

Costei, laureata in giurisprudenza in data 14.3.2013, sempre all'epoca dei fatti (e sempre secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero) svolgeva la pratica forense presso il Comune di Montalto Uffugo, in esito a determinazione del responsabile del competente servizio del 6.3.2014, su sua domanda. Negli allegati alla domanda medesima, Alessandra PINTO aveva dichiarato tra l'altro di avere frequentato le udienze penali e civili dal 2005 *ad oggi* presso l'ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, e di avere svolto dall'11.4.2013 *ad oggi* praticantato presso lo studio legale Pinto.

2.3. In relazione ai menzionati provvedimenti emessi dal PINTO, la Pubblica Accusa ritiene integrato il delitto di abuso d'ufficio (continuato).

Secondo il tenore dell'imputazione, e sul piano dell'elemento oggettivo della fattispecie, i due provvedimenti sarebbero stati emessi dal PINTO da un lato con violazione di legge (i parametri normativi di riferimento vengono individuati nell'art. 97 della Costituzione, nell'art. 36, negli artt. 124, 134 e 135 c.p.p.) dall'altro lato in violazione del dovere di astensione, posto l'interesse proprio e della prossima congiunta, non legata al Ministero della Giustizia o all'Amministrazione Comunale da alcun rapporto di dipendenza.

Sul piano dell'evento, l'imputato, così agendo avrebbe per un verso procurato un "*ingiusto vantaggio*" a sé e alla figlia; per l'altro verso un *danno ingiusto allo svolgimento dell'attività giurisdizionale con rischio di nullità di tutti gli atti posti in essere*.

Le condotte e i precitati eventi, oltre che legati sul piano oggettivo dal nesso di causalità (implicitamente predicato dall'imputazione attraverso l'impiego della locuzione "procurava) sarebbero stati cementati, sul piano dell'elemento soggettivo, dal dolo intenzionale (*intenzionalmente*), elemento caratterizzante la fattispecie di cui all'art. 323 c.p.

2.4. Prima di addentrarsi – secondo il metro di valutazione di cui all'art. 129 c.p.p. –

Il presidente
subordinato
[Handwritten signature]

nella disamina dei singoli aspetti del costruito accusatorio, tanto nella sua declinazione astratta, quanto nella tenuta di essa alla luce del quadro documentale acquisito, è opportuno dare conto del fatto che la vicenda afferente all'emissione dei provvedimenti organizzativi dei quali si è detto risulta essere stata esaminata, pur se in un più ampio contesto, anche dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'imputato e la sua difesa, infatti, hanno versato in atti la delibera adottata in data 16 marzo 2016 dal C.S.M. in relazione *alla pratica n. 829/GP/2015 Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza). Nota in data 13 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di CATANZARO con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, a seguito di segnalazione e successivo esposto del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.*

Dall'esame del documento si evince (per quanto specificamente rileva in questa sede) che:

- il Presidente della Corte di Appello di CATANZARO, con atto del 22.4.2015 aveva contestato al PINTO, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 198, la *"violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autorizzato", fuori dei casi previsti dalla legge, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e all'assistenza in udienza la propria figlia Alessandra Pinto, determinando in tal modo rischi di nullità degli atti"*.
- La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di CATANZARO, nella seduta del 15 luglio 2015, aveva proposto la revoca del giudice di pace.
- La competente commissione del C.S.M., oltre ad acquisire memoria difensiva del PINTO (riepilogativa delle difese già svolte), procedeva alla audizione della Dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza.
- All'esito dell'istruttoria, il C.S.M., reputava non condivisibile la proposta del Presidente della Corte di Appello di CATANZARO e del Consiglio Giudiziario.

Il corpo motivazionale della delibera fa riferimento alla circostanza, tratta dalla motivazione della proposta di revoca divisata, della emissione da parte del PINTO del provvedimento del 24.1.2015 di autorizzazione della figlia allo svolgimento di Cancelliere nell'udienza penale del 24.1.2015, atto che faceva seguito a consimili provvedimenti di sostituzione in precedenza adottati in conseguenza di una

persistente disputa polemica fra il PINTO e l'amministrazione cittadina, il cui sindaco in data 21 aprile 2015 aveva depositato un esposto volto a segnalare le criticità nel funzionamento dell'ufficio del giudice di pace e i provvedimenti organizzativi adottati dal GdP Coordinatore.

Il Consiglio Giudiziario aveva ritenuto i comportamenti del PINTO di accentuata gravità, espressivi di incapacità dell'incolpato ad ottemperare ai propri doveri con imparzialità, diligenza, correttezza ed equilibrio e causa di compromissione dell'immagine del Giudice di Pace nell'ambiente giudiziario di riferimento.

Sempre il Consiglio Giudiziario aveva ritenuto non persuasivi gli argomenti difensivi apportati dal PINTO, il quale aveva (secondo la sintesi delle argomentazioni che si trae dalla delibera del C.S.M.) addebitato le disfunzioni verificatesi presso l'ufficio da lui coordinato al comportamento omissivo della locale amministrazione comunale e per essa del Sindaco, Pietro Caracciolo, e all'inidoneità professionale dei dipendenti dell'anzidetto comune, disfunzioni cui aveva cercato di porre rimedio con il provvedimento menzionato.

Nel corso dell'audizione dinanzi al C.S.M., la dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo, riferiva delle criticità riguardanti l'ufficio del Giudice di Pace, iniziate a ridosso delle circolari ministeriali che prevedevano la gestione autonoma degli uffici del giudice di Pace con personale degli enti locali, connettendoli anche ad una sostanziale incomunicabilità tra il PINTO e il Sindaco del Comune.

La delibera del C.S.M. ha, infine, così sintetizzato il quadro degli elementi acquisiti e la relativa valutazione: *<<Per riassumere, dunque, dagli atti a disposizione a seguito dell'audizione è risultato che il passaggio della gestione dal Ministero della Giustizia all'ente locale ha creato non trascurabili criticità che hanno dato la stura ad una serie di problematiche ad un certo punto, forse, aggravate da sopravvenute difficoltà a livello di rapporti personali fra il Giudice di Pace ed il Sindaco.*

Problematiche che il Giudice di Pace ha tentato di superare adottando comportamenti sì censurabili, ma nella convinzione, presumibile, non risultando oggettivi dati in contrario, di agire comunque correttamente in un contesto di eccezionalità, e, in ogni caso, nell'interesse dell'ufficio.

In considerazione di queste circostanze, oltre che delle ulteriori circostanze, pure attestate dalla Dott.ssa Scotto di Carlo in sede di audizione, che le criticità sono state superate, che l'Ufficio del Giudice di Pace oggi funziona del tutto regolarmente, e che in precedenza agli episodi contestati l'attività del Dott. PINTO

il presidente
dott.ssa Lucia Scotto Di Carlo

non aveva mai dato adito a rilievi, il Consiglio Superiore della Magistratura, delibera l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni >> [...].

Anche in sede disciplinare, dunque, è stata ponderata – e valorizzata – la peculiare situazione oggettiva che connotava l'organizzazione, logistica e di personale, dell'ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo.

2.5. Nell'odierno contesto processuale, deve rilevarsi che una pluralità di elementi documentali – acquisiti nel corso del processo – corrobora la citata diagnosi, lasciando emergere con chiarezza la peculiare proiezione soggettiva dell'operato del PINTO, non ascrivibile all'*animus favendi* nei riguardi propri o della figlia né a quello di cagionare la nullità degli atti giurisdizionali compiuti con l'assistenza della congiunta.

Possono qui menzionarsi – nella vasta congerie di documenti prodotti dalla difesa del PINTO, un'elencazione riepilogativa dei quali (e dei relativi contenuti) il Collegio non stima proficua – i documenti che seguono, dai quali si traggono dati di immediato interesse.

Invero, con nota del 2.1.2015 (diretta principalmente al Presidente del Tribunale di Cosenza, riportata in allegato 8 alla documentazione prodotta anche su supporto informatico dal PINTO) il Sindaco del Comune di MONTALTO UFFUGO lamentando il mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di Pace e adducendo la natura paradossale dell'accadimento, sul presupposto che il suo comune aveva messo a disposizione le risorse umane e i locali necessari e l'impegno a sostenere i relativi oneri economici, e che il personale aveva, per quanto gli constava, regolarmente espletato il prescritto corso di formazione, risultando idoneo a svolgere le funzioni alla ripresa successiva alle festività natalizie, rappresentava, già nel novembre del 2014 si erano evidenziate carenze di servizio segnalate dal Giudice di Pace rispetto alle quali egli aveva richiesto un incontro in contraddittorio con il Presidente del Tribunale e con il Giudice di Pace, non tenutosi.

Nel contempo, evidenziava che era pervenuta nota del dipendente Remo Barbeta destinato alla Cancelleria dell'Ufficio, il quale aveva rappresentato la mancata immissione nelle funzioni del personale individuato e formato e chiedeva gli ambiti entro i quali avrebbe potuto svolgere la sua attività lavorativa, di poi comunicando in data 30.12.2014 la propria assenza per malattia. Circostanza che aveva determinato (essendo il Barbeta in possesso delle chiavi dell'ufficio) la chiusura

il presidente
Cosenza

dell'ufficio del Giudice di Pace.

Anche il Presidente del Tribunale vicario (Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo) con nota del 8.1.2015 (allegato 12 produzione documentale imputato citata) sottolineava l'esistenza di una situazione critica, e rimarcava da un lato la necessità che l'Ente Locale accertasse e attestasse l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso; dall'altro lato l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo e organizzativo.

Siffatta nota sarebbe stata richiamata dal Presidente Vicario anche in quella, ulteriore, del 25.3.2015 (prot. 583/15 in allegato 20 produzione Pinto), con la quale la Dott.ssa Scotto di Carlo, riscontrando quella che testualmente definiva "ennesima criticità rappresentata" dal comune, nel caso di specie costituita dall'assenza per malattia del dipendente Barbetta Remo per giorni 30 a fare data dal 23.3.2015 con la connessa richiesta di applicazione di personale ministeriale per le udienze del sabato in alternativa al loro rinvio di ufficio, chiedeva di essere informata sul residuo personale dell'Ente locale utilizzato negli altri giorni e di specificare le ragioni degli ipotizzati rinvii.

In data 9.1.2015 il dipendente comunale Gian Paolo Fullone comunicava al PINTO di avere ricevuto in consegna un mazzo di chiavi dal Barbetta, sicchè il giorno dopo l'ufficio del Giudice di Pace sarebbe stato aperto.

Dalla documentazione acquisita emerge che la situazione di non secondaria difficoltà dell'ufficio del Giudice di Pace si protrasse anche oltre il gennaio del 2015, quando il PINTO emise i due provvedimenti qui censurati.

Invero, risulta che con nota prot. 603/2015 il Presidente facente funzioni del Tribunale, riscontrando una precedente nota del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e indirizzando la risposta tanto a questi quanto al Giudice di Pace, faceva presente che a mente dell'art. 74 comma 2 della legge 1196/1960 (ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie e dei dattilografi) *"in mancanza del Cancelliere..il capo dell'ufficio dispone che assuma le funzioni...il segretario o il vice segretario comunale"*. E sottolineava che, ove ritenuto necessario, il GdP coordinatore avrebbe provveduto in tale senso (allegato 15 produzione PINTO).

In pari data il PINTO, facendo riferimento all'assenza per malattia del dipendente Barbetta, unico con funzioni di cancelliere destinato all'ufficio, e alla indicazione presidenziale chiedeva al Sindaco l'applicazione del Segretario o del Vice

Il Presidente
Rosa Scotto Di Carlo
Rosa Scotto Di Carlo

Segretario Comunale, per l'udienza penale del 28.3.2015 (nel provvedimento si menziona l'udienza del 28.2.2015, ma si tratta di un chiaro errore materiale: allegato 17).

Con nota del 28.3.2015 indirizzata al PINTO il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo, premesso di avere ricevuto il provvedimento di richiesta di applicazione nella serata precedente, e di avere tentato invano di contattare sia telefonicamente, sia a mezzo mail tanto il Segretario Comunale, quanto il Vice Segretario Comunale, comunicava che non era stato possibile, pure avendo egli emesso il chiesto provvedimento di applicazione, assicurare la presenza dell'uno e dell'altro all'udienza del 28.3.2015.

Con nota del 31.3.2015 (prot. 616/2015) il Presidente Vicario del Tribunale, facendo riferimento ad ulteriori note ricevute con le quali erano *state comunicate le nuove sopravvenute criticità nell'autonoma gestione dell'ufficio del GdP*, chiedeva assicurazione della regolarizzazione del servizio di cancelleria dell'ufficio, in costanza di malattia del cancelliere Barbeta. Regolarità che richiedeva in particolare assicurare in relazione alle attività di iscrizione, deposito e rilascio atti in ordine alle quali erano pervenute doglianze dall'utenza e allo svolgimento delle udienze civili e penali dopo la mancata celebrazione dell'udienza penale del 28.3.2015 per assenza del segretario comunale e del vice segretario comunale cui erano state assegnate le relative funzioni di cancelliere (allegato 23 produzione Pinto).

In data 1.4.2015 (allegato 19 produzione Pinto) la segretaria comunale Virginia Milano rappresentava di avere avuto contezza del provvedimento di applicazione soltanto in data 30 aprile 2015, di guisa che l'udienza del 28.3.2015 era stata rinviata per assenza di personale idoneo a fungere da cancelliere.

E' in atti, ancora, nota del 7 aprile 2015 con la quale i dipendenti Fullone e Ponissi lamentavano, tra l'altro, l'inutilità dell'apertura dell'ufficio del giudice di pace, a causa dell'assenza del cancelliere da oltre due settimane, e la giacenza di innumerevoli adempimenti che non erano in grado di effettuare, con conseguente blocco dell'ufficio.

Con nota (prot. 653/2015) del Presidente Vicario del Tribunale (allegato 25 produzione Pinto) datata 7.4.2015 veniva richiesta l'assicurazione del funzionamento dei servizi di cancelleria.

Ancora in data 5.5.2015 il dipendente Fullone (allegato 30 produzione Pinto)

Il Presidente
PINTO

rivolgendosi al Presidente del Tribunale di Cosenza, al Sindaco, al Giudice di Pace ed altri organi, rappresentava che a partire dal 10 gennaio 2015 (da quando cioè stava prestando ininterrottamente servizio presso l'ufficio del giudice di pace) gli altri due dipendenti destinati, il Barbetta (categoria C) e il Ponissi (categoria A) si erano assentati per malattia per circa il 50% delle giornate lavorative, senza che il comune ovvero il ministero avessero provveduto al reintegro o alla sostituzione con altro personale. Rappresentava l'impossibilità di reggere in solitudine il peso della anomala situazione derivante anche dal confronto con "l'agguerrita utenza" segnalando il sostanziale blocco dell'ufficio dal 23.3.2015.

Anche nel corso dell'udienza dell'11.4.2015, per la cui celebrazione con provvedimento del 3.4.2015 era stata applicata la Dott.ssa Licursi, si registrarono problemi con rimostranze da parte della classe forense (oggetto di relazione del PINTO riportata in allegato n. 27 alla sua produzione documentale).

In data 10 maggio 2015 il Sindaco disponeva l'applicazione temporanea del dipendente Piccolo Giuseppe presso l'ufficio del Giudice di Pace, stante l'assenza di personale; con sostituzione dello stesso, all'occorrenza, con il Geom. Spizzirri (come si ricava dalla nota del Sindaco del 22.5.2015 in allegato 22.5.2015).

La situazione complessiva di non facile gestione organizzativa (ancora a quella data) emerge anche dall'esame delle note del sindaco del Comune di Montalto Uffugo del 20.5.2015, e dalle determinazioni dallo stesso assunte in data 22.5.2015, nonché dalla nota del Presidente Vicario del Tribunale di Cosenza (prot. n. 981/2015; documenti tutti riportati in allegato 34 produzione PINTO).

Dalla nota del 20.5.2015 si ricava che a quella data i tre dipendenti assegnati per lo svolgimento delle funzioni di Cancelliere, operatore giudiziario e ausiliario (Barbetta Remo, Fullone Gianpaolo e Ponissi Carlo), che avevano svolto il prescritto corso di formazione, erano assenti per malattia: il Barbetta dal 23.3.2015; il Fullone dal 18.5.2015 e sino al 30.5.2015; il Ponissi dal 16.5.2015 e fino al 25.5.2015; a causa di tali defezioni temporanee dei dipendenti, il sindaco aveva individuato altro personale comunale per garantire lo svolgimento delle udienze e l'apertura dell'ufficio, tuttavia non formato e non in grado di svolgere alcun incombenza di cancelleria. Il Segretario Generale, incaricato con provvedimento sindacale del 3.4.2015 dell'espletamento presso il suo ufficio nella casa comunale per conto dell'ufficio del GdP degli incombenza di cancelleria limitatamente alla certificazione di deposito di atti alla apposizione di conformità all'originale, anche in formula

il Presidente
[Handwritten signature]

esecutiva, aveva espressamente rappresentato con nota del 5.5.2015 di non essere in condizioni di evadere tutte le incombenze di cancelleria, non essendo cancelliere di professione e non avendo gli indispensabili, seppure elementari, rudimenti per potere adempiere con facilità alle necessità riscontrate nell'ufficio del Giudice di Pace.. Non era quindi possibile gravare ulteriormente il Segretario Generale del Comune. Un'ulteriore dipendente comunale, Maria Luisa Belsito, era stata individuata quale dipendente idonea allo svolgimento delle funzioni di cancelliere in sostituzione del dipendente Remo Barbetta, ma stava ancora svolgendo il tirocinio formativo (con previsione del compimento di esso, negli ultimi dieci giorni, presso l'ufficio del GdP). Il sindaco rappresentava l'unicità della situazione, e segnalava l'opportunità al Presidente del Tribunale di utili provvedimenti, *magari mediante distacco temporaneo di personale da altre cancellerie previsto presso l'ufficio del G.d.P. di Montalto Uffugo, dei cui costi si sarebbe fatto carico il comune.*

Con provvedimento del 21 maggio 2015, poi il Sindaco disponeva di attribuire le funzioni di vice segretario del comune al dott. Eugenio Morcavallo, destinandolo in applicazione presso l'ufficio del Giudice di Pace al fine di assistere in qualità di Cancelliere all'udienza del 23.5.2015. Tale provvedimento (come emerge dal testo dello stesso: cfr. ancora allegato 34) faceva seguito ad altro (emesso il 15.5.2015) con il quale erano state attribuite le funzioni di Vice Segretario Comunale al dipendente Dario De Rose, con sua applicazione presso il giudice di pace per l'udienza del 16.5.2015, udienza cui il dipendente aveva assistito non rendendosi però ulteriormente disponibile per le ulteriori giornate di udienza programmate per il sabato a causa di pregressi e improcrastinabili impegni familiari.

2.6. L'analisi dei documenti sino a questo punto affluiti nel fascicolo dibattimentale, condotta secondo il metro della rilevanza e pertinenza dei documenti stessi, consente di rilevare che, sebbene la maggioranza di essi (come evincibile dalla relativa datazione) risulti successiva ai fatti per i quali in questa sede si procede, nondimeno la situazione di criticità dell'ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo si protrasse per un tempo apprezzabile, perpetuandosi anche e nonostante l'adozione di provvedimenti che destinavano in applicazione il Segretario Generale e il Vice Segretario comunale, qualifica quest'ultima affidata, di volta in volta, con determinazioni del sindaco a soggetti diversi inquadrati nel plesso organizzativo del Comune.

La lettura dei documenti autorizza, per la reiteratività delle disfunzioni da esse

emergenti, la proiezione retrospettiva del loro significato e permette di diagnosticare un quadro di non agevole gestione organizzativa dell'ufficio del GdP nel cui contesto devono essere calate le condotte del PINTO.

3. Ciò chiarito sul piano storico – fattuale, allo stato degli atti, occorre rilevare che sebbene le richieste formulate dal Pubblico Ministero e dalla difesa del PINTO convergano sull'esito di proscioglimento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 129 c.p.p., esse si differenziano quanto alla formula invocata.

Il PINTO, infatti, ambisce in via principale ad una assoluzione per "insussistenza del fatto" e solo in subordine "perché il fatto non costituisce reato". Il Pubblico Ministero, invece, ha concluso soltanto in tal senso, ragionando in termini di carenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata.

3.1. Il collegio ritiene che, nella fase cognitiva attuale, debba essere condivisa l'impostazione del Pubblico Ministero e non possano invece essere mutuate le conclusioni, principali, dell'imputato.

Sul piano della tipicità della fattispecie del reato di abuso d'ufficio contestato al PINTO, invero, non si profila dubbio che:

- Il PINTO, nell'emettere i due provvedimenti censurati, rivestisse la qualità di pubblico ufficiale e dunque la qualifica soggettiva necessaria per l'integrazione del reato "proprio" di cui si discute;
- Lo strettissimo rapporto di parentela (primo grado, in linea diretta) con la figlia Alessandra, imponesse al PINTO di astenersi dall'individuare la medesima quale cancelliere di udienza.

Giova puntualizzare che, secondo la Suprema Corte, l'art. 323 c.p. *ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche se manchi, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente* (in tal senso, Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 14457 del 15/03/2013, Rv. 25532; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 7992 del 19/10/2004 - dep. 02/03/2005 -, Rv. 231477).

Con l'immediata precisazione che la tematica della doverosità dell'astensione non si applica soltanto, come potrebbe astrattamente ritenersi, in relazione alla

partecipazione a determinazioni collettive; essa, al contrario, connota in termini generali il comportamento che il pubblico ufficiale è tenuto ad assumere quando l'atto da compiere involga l'interesse proprio ovvero, come nel caso di specie, di un prossimo congiunto (così, ad esempio, si è ritenuta la sussistenza del dovere di astensione nel caso del medico di una struttura sanitaria pubblica che, immediatamente dopo aver effettuato una visita ambulatoriale, inviti il paziente a recarsi nel suo laboratorio privato per un approfondimento diagnostico invece che indirizzarlo ad uno dei contigui presidi ospedalieri: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27936 del 24/04/2008, Rv. 240653);

- La designazione, da parte del PINTO, di sua figlia come cancelliere di udienza, contrasta inoltre con le norme processuali indicate dal Pubblico Ministero nell'imputazione.

E' corretta la notazione descrittiva, pure contenuta nell'editto accusatorio, dell'assenza di rapporti di impiego o servizio della figlia del PINTO con il Comune di MONTALTO UFFUGO e con il Ministero della Giustizia. Costei, infatti, come pure si è detto, svolgeva unicamente la pratica forense presso l'Avvocatura Comunale, dopo avere conseguito la laurea in legge. Tale ultimo aspetto assume – come si dirà più avanti – certamente rilievo sul piano della ricostruzione della proiezione psicologica del PINTO, ma sul versante qui in esame, afferente alla tipicità del delitto contro la Pubblica Amministrazione, non elide il contrasto della sua designazione con quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960, n.1196 (in G.U. n. 266 Suppl.Ord. del 29/10/1960) recante *l'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi* e, segnatamente, con l'art. 74 della legge stessa secondo il quale (comma 1) *In caso di mancanza o impedimento temporanei di un funzionario di cancelleria o segreteria o di un dattilografo, il capo dell'ufficio giudiziario superiore in sede può, per urgenti necessità, disporre che ne faccia le veci un funzionario o dattilografo addetto ad altro ufficio giudiziario del luogo da lui dipendente. Ovvero (comma 3) in mancanza di cancelliere o segretario il capo dell'ufficio dispone che ne assuma le funzioni un notaio esercente o il segretario o il vice segretario comunale;*

- Sul piano dell'evento del reato, la contestazione formulata dall'organo inquirente prospetta, per un verso, un evento di vantaggio (che il PINTO avrebbe procurato sua figlia); per l'altro verso un evento di danno, strutturato dal "rischio di nullità

il Presidente
LUCIA MADALE
[Handwritten signature]

degli atti posti in essere” nel corso dell'udienze.

Deve constatarsi, sotto il primo aspetto, che nel paradigma dell'art. 323 c.p., l'evento (ingiusto) che deve connettersi causalmente alla condotta *non iure* posta in essere dal Pubblico Ufficiale, può consistere alternativamente in un vantaggio (per sé o per altri) ovvero in un danno. Il vantaggio tuttavia, a differenza del danno, deve necessariamente avere connotato di patrimonialità, come chiaramente emerge dalla dizione normativa.

L'imputato e la sua difesa hanno prodotto e reiteratamente richiamato, sul punto, gli esiti degli accertamenti di Polizia Giudiziaria (delegati dal PM) circa la mancata elargizione di emolumenti alla figlia del PINTO in relazione all'attività svolta quale “cancelliere” di udienza. Il dato è contenuto in quello che – tecnicamente – siccome formato all'interno e in funzione del procedimento penale, si configura come atto processuale (annotazione di servizio dei CC di Montalto Uffugo del 3.8.2015, riportata in allegato 11 alla produzione documentale del PINTO contenuta nel CD versato in atti). A tale atto tuttavia ha fatto riferimento anche il Pubblico Ministero nel corso delle conclusioni, con la conseguenza che – a fronte della sua produzione materiale da parte del PINTO e del concorde richiamo del contenuto dell'atto stesso ad opera delle parti – deve ritenersi perfezionato un implicito negozio processuale acquisitivo ex art. 493 comma 3 c.p.p. (sul punto, invero, la Suprema Corte ritiene che *il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa di chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest'ultima sia incompatibile con una volontà contraria*: Sez. 3, Sentenza n. 1727 del 11/11/2014, Rv. 261927; nonché Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 15/12/2014 - dep. 15/04/2015 - Rv. 263260).

Sebbene, quanto al prospettato evento di vantaggio il fatto storico non appaia, allo stato degli atti, aderente al paradigma normativo di cui all'art. 323 c.p. (è, del resto, la stessa contestazione che non annette al vantaggio enunciato il carattere della patrimonialità), ciò non è sufficiente – nell'ottica valutativa funzionale all'analisi delle richieste ex art. 129 c.p.p. – ad escludere la sussistenza dell'abuso d'ufficio continuato contestato quanto all'evento del

Il Presidente
Luca Orlando

reato. Residua, infatti, la descrizione del danno ingiusto, in chiave di rischio di nullità degli atti processuali posti in essere con la – normativamente non consentita – assistenza in udienza della figlia del PINTO con funzione di cancelliere.

La significanza del profilo si apprezza, particolarmente, con riferimento alla celebrazione dell'udienza penale.

Invero, già nel vigore dell'abrogato codice di rito penale, la giurisprudenza della Suprema Corte, aveva avuto modo di chiarire che *in dibattimento le funzioni di cancelliere non possono essere svolte da un impiegato comunale privo della qualifica di segretario o Vice segretario, dato che tale eventualità è prevista solo per impedimento del cancelliere di conciliazione*, con la conseguente nullità dei processi verbali *redatti dall'impiegato comunale privo di detta qualifica, che abbia assistito il giudice nel dibattimento* (in tal senso, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1957 del 13/12/1988, Rv. 180422).

Approdo confermato, sia pure a contrario, dal Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3021 del 15/02/1995 (Rv. 201011) la quale ha invece escluso (con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 156 e 157 del vecchio codice di procedura penale, che prevedevano l'intervento del cancelliere per la redazione del verbale, norme da integrare secondo la Suprema Corte proprio con gli artt. 5 e 74 del D.P.R. 1196/1960), la violazione di legge processuale e la nullità del verbale del dibattimento in caso di avvenuta sostituzione del cancelliere con un notaio esercente, a seguito dello sciopero della categoria.

In dottrina, poi, con riferimento all'ipotesi del verbale redatto da persona non abilitata non mancano voci rigorose secondo le quali in tal caso l'atto con funzione di documentazione sarebbe addirittura inesistente, perché costituente soltanto uno "pseudo-verbale". Secondo altre, più temperate, impostazioni dovrebbe invece farsi riferimento ai principi propri del diritto amministrativo, alla luce dei quali l'inesistenza andrebbe limitata ai soli casi in cui il verbale sia redatto da persona estranea all'amministrazione giudiziaria dovendo, altrimenti discorrersi di mera irregolarità.

Tale ultima impostazione, invero, non è estranea alla giurisprudenza della Suprema Corte. Così, nel vigore del vecchio codice di rito, si era sostenuto che l'assunzione, in pubblico dibattimento, delle funzioni di cancelliere da parte di un ufficiale amministrativo comunale, non avente qualifica di segretario o di

il Presidente
not. ss. Lucia C. P. E.
L. C. P. E.

vicesegretario, integrasse un'ipotesi di irregolarità che è sanata, se non dedotta immediatamente nella stessa udienza dibattimentale. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12873 del 03/03/1989, Rv. 182140).

Non sfugge al Tribunale che in tempi più recenti i giudici di legittimità in relazione all'art. 142 c.p.p. (il quale, in materia di nullità dei verbali, sancisce che salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto) hanno sostenuto la tesi secondo cui *non sussiste ipotesi di nullità con riguardo a verbali di dichiarazioni rese al G.I.P. ed al P.M., redatti e sottoscritti dal solo magistrato e non dall'ausiliario che lo deve assistere. Invero l'art. 142 cod. proc. pen. sanziona di nullità il verbale mancante della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto mentre nel caso di cui sopra la sottoscrizione è proprio del suddetto soggetto; d'altro canto la mancata compilazione del verbale da parte dell'ausiliario costituisce mera irregolarità* (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7577 del 12/06/1996, Rv. 205888).

Tuttavia, la stessa Suprema Corte (così ad esempio Cass. Sez. V, sentenza n. 15980 del 10/02/2012, Rv. 251525) non ha escluso la configurazione della patologia processuale, pur specificando che *la mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del pubblico ufficiale che lo ha redatto non comporta l'annullamento dell'intero giudizio a cui si riferisce qualora non risulti essere stata in qualche modo aver pregiudicato l'attività defensionale ovvero l'effettivo svolgimento di quella giurisdizionale.*

Non consta, del resto, che la giurisprudenza più recente abbia affrontato (come invece aveva fatto quella pregressa) lo specifico tema della redazione del verbale da parte di soggetto non abilitato, e cioè l'ipotesi concreta qui ricorrente. Tale fattispecie invero, determinando l'inserzione nell'attività di verbalizzazione di un soggetto non legittimato a svolgere l'attività di cancelliere, non risulta sovrapponibile a quelle della mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'ausiliario, legittimato, che pure lo abbia redatto, o della assenza dell'ausiliario, con formazione del verbale da parte del magistrato la cui sottoscrizione poi supplisca alla mancata presenza dell'ausiliario stesso.

Questa specificità, invero, non consente di apprezzare con "immediatezza" la insussistenza del danno ingiusto per l'amministrazione della giustizia che la contestazione prospetta.

Il presidente
dott. ss.

Al riguardo, invero, pur se non attualmente prodotti dalle parti, sarebbero stati comunque o producibili ovvero acquisibili ex art. 507 c.p.p. i verbali relativi ai processi celebrati nelle udienze in cui fu autorizzata a svolgere le funzioni di Cancelliere la figlia del PINTO, per verificare il tipo di attività svolta, le modalità di verbalizzazione e le eventuali eccezioni difensive. Sotto questo versante, allora, non può operare quell'attività "ricognitiva" dell'insussistenza del fatto che l'art. 129 comma 1 c.p.p. individua quale presupposto dell'immediato proscioglimento.

Tale notazione va necessariamente estesa ai verbali delle udienze civili, rispetto ai quali pure è consolidato l'approdo interpretativo secondo cui *la mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato* (Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 20/04/2007, Rv. 597267 - 01). Anche in relazione all'udienza civile celebrata dal PINTO con l'assistenza della figlia autorizzata a fungere da "cancelliere" infatti, si è registrata l'inserzione nell'attività di documentazione del verbale di un soggetto estraneo al plesso organizzativo del comune (oltre che del ministero della Giustizia), sicché l'esclusione del pregiudizio all'attività giurisdizionale per essere escluso con certezza avrebbe richiesto l'acquisizione e la disamina approfondita dei verbali stessi.

Le argomentazioni svolte chiariscono perché l'imputato non possa essere assolto, ex art. 129 c.p.p. (come richiesto dalla sua difesa) con la formula "perché il fatto non sussiste".

3.2. A diverse conclusioni tuttavia, deve giungersi in relazione all'elemento psicologico della fattispecie contestata al PINTO.

Su questo piano, invero, gli elementi a disposizione del collegio consentono, ed anzi ex art. 129 c.p.p. impongono, di addivenire ad una statuizione di proscioglimento.

È noto che, per detta fattispecie criminosa, il dolo richiesto assume una connotazione articolata e complessa (cfr., per tali complessive notazioni, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23019 del 05/05/2015, Rv. 264280 in motivazione). Esso

Il Presidente
10/10/2015
10/10/2015

infatti è generico, con riferimento alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l'obbligo di astensione) e assume la forma del dolo intenzionale rispetto all'evento (vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie. Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di abuso di ufficio, il dolo intenzionale è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare, una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sé o per altri (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 10810 del 17/01/2014, dep. 06/03/2014, Altieri e altri, Rv. 258893)

Invero, la prova dell'intenzionalità del dolo, esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, come tale insufficiente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, sent. n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255368; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 3, sent. n. 13735 del 26/02/2013, dep. 22/03/2013, p.c. in proc. Fabrizio e altro, Rv. 254856).

Nel caso concreto, deve prendersi atto di un non perfetto governo da parte del Giudice di Pace PINTO della normativa processuale, della non conoscenza da parte del medesimo del disposto della legge del 1960 dianzi citata e della non commendevole pretermissione della esigenza di evitare (anche e proprio in ragione di quella funzione che l'imputato adduce di avere incarnato con rettitudine e spirito di servizio) ogni profilo di contrasto del suo agire e l'imparzialità cui era tenuto sia sul piano squisitamente afferente all'esercizio

Il Presidente
dot. ssa Lucia Di Stasio

della giurisdizione, sia su quello afferente al versante amministrativo organizzativo (che gli competeva quale coordinatore dell'ufficio), aspetti tutti già divisati.

Deve però nel contempo prendersi atto che sua figlia, sebbene autorizzata a svolgere attività di cancelliere nelle due udienze sopra citate, certamente non ha percepito alcun vantaggio economico diretto da tale investitura, come si è già detto. Né, del resto, consta che la medesima abbia formulato una qualche istanza in tal senso. Sotto questo aspetto, allora, non è predicabile che il PINTO, pur ponendosi in contrasto, come già detto, con il dovere di astensione, la rappresentazione del quale – posto il legame strettissimo con la prossima congiunta – non è ragionevolmente dubitabile – abbia agito con lo scopo precipuo di favorire quest'ultima, in vista di un beneficio la cui natura patrimoniale (unica rilevante ex art. 323 c.p.) è *ex actis* esclusa, e nemmeno enunciata nell'imputazione.

Quanto poi all'evento di danno, la tipologia dello stesso, afferente alla nullità degli atti processuali posti in essere postulerebbe che l'azione del PINTO, consistita nella reiterata autorizzazione alla figlia a svolgere funzione di cancelliere (reiterazione, invero, limitata a due sole occasioni) fosse non potenzialmente, ma intenzionalmente tesa a generare la patologia degli atti stessi. Sennonché, una siffatta proiezione psicologica richiederebbe la dimostrazione (del tutto mancante non solo attualmente, ma anche nella prospettiva dibattimentale ulteriore) che in tal modo il PINTO intendesse ledere specifiche parti processuali, per il tramite di una siffatta nullità. Obiettivo nemmeno profilato dall'imputazione.

Al contrario, la collocazione dei due provvedimenti censurati nel contesto della difficile situazione gestionale dell'ufficio del Giudice di Pace coordinato dall'imputato, di approccio ancor più arduo in considerazione di quella che – anche alla luce della documentazione prodotta in questa sede – si profilava essere una disfunzionale incomunicabilità tra il medesimo PINTO e il sindaco del Comune, Avv. Caracciolo, impone di leggere l'emanazione dei due provvedimenti come maldestro tentativo del PINTO di ovviare ad una situazione percepita come deficitaria sul piano del personale, la cui complessità è messa bene in luce dagli elementi sopra passati in rassegna.

Sul versante qui divisato (quello inerente alla proiezione psicologica

Il Presidente
2011/004

dell'imputato) del resto, le esperienze di studio e di formazione di Alessandra Pinto (laureata in giurisprudenza, praticante avvocato da ultimo proprio presso il Comune) pur non giustificando e legittimando in alcun modo, sul piano oggettivo, l'investitura derivante dai provvedimenti del padre, consentono – ancor più se analizzate in rapporto alla dimostrata assenza di ricadute economiche favorevoli nella sfera della "investita" – di ritenere che l'obiettivo dell'imputato, lungi dall'individuarsi nella determinazione della patologia degli atti processuali, fosse proprio quello di giovare in udienza della collaborazione di un soggetto che, in qualche misura - perché dotato di cognizioni giuridiche - potesse garantirgli una maggiore efficacia ed efficienza di verbalizzazione.

Con la precisazione ulteriore che il sospetto circa una strumentalizzazione di tale investitura in chiave di potenziale sfruttamento futuro dei precedenti al fine di consentire o perorare una qualche inserzione, più o meno stabile, della figlia nel plesso organizzativo dell'ente locale, è destinato a restare tale, sia perché nemmeno implicitamente involto dalla contestazione (il Pubblico Ministero invero, ove avesse inteso percorrere tale – peraltro impervia – prospettiva, avrebbe avuto l'onere di individuare un aspetto di vantaggio patrimoniale quantomeno indiretto) sia perché alcuna prova che ad esso dia sostanza si ricava dagli atti.

Dalle considerazioni svolte, dunque, non può che discendere il riconoscimento della assenza dell'elemento soggettivo del dolo intenzionale in capo al PINTO in ordine al reato continuato ascrittogli, dal quale il medesimo va conseguentemente assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Letto l'art. 129 c.p.p.

Assolve PINTO Francesco Antonio dal reato continuato ascrittogli in rubrica, perché il fatto non costituisce reato.


Nulla in sequestro.

Motivi riservati.

Salerno, 12.9.2017.

Il Giudice Estensore


Dott. Ennio Trivelli



Il Presidente Estensore

Dott.ssa Lucia Casale





STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Antonio PINTO
Patrocinante in Cassazione
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano Calabro (CS)
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it


Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Penale
alla cortese attenzione del Cancelliere Dirigente

Oggetto: rilascio di copia della sentenza del
Proc. Pen. n. 1908/16 R.G. Dib. - n. 2452/2015 R.G.N./Mod 21.
A carico di Pinto Francesco Antonio.

Con la presente si chiede copia della sentenza del procedimento individuato in oggetto e di conoscere l'importo dei diritti necessari.

Ringrazio per la collaborazione

Avv. Francesco Antonio Pinto



TRIBUNALE DI SALERNO
CANCELLERIA CENTRALE PENALE

*ALL'AVV. FRANCESCO ANTONIO PINTO
CORIGLIANO CALABRO*

*S' I TRASMETTE QUANTO MENCIONATO
Maleswate n. 26 GPIC e usura € 11,54 prob. del f. di Cancelliere
Salerno 26-1-13*

*Il Cancelliere
G. Verriola*

